

N. R.G. 23/2025 Piano di ristrutturazione dei debiti



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO**

*Procedure concorsuali*

Il Tribunale Ordinario di Belluno, in persona del Giudice Unico dott.ssa Irene Colladet in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da CHIARA NERI, nata a Belluno il 19 maggio 1967 e residente in Feltre (BL), via Barcada n. 2 (C.F. NRECHR67E59A757W) rappresentata e assistita dall'avv. Federica De Gottardo (C.F. DGTFRC91E56G888P) e dall'avv. Luca De Gottardo (DGTLCU86A12G888R);  
ha emesso la seguente

**S E N T E N Z A**

*Rilevato che*

con ricorso ex art. 67 CCII formulava ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti;

pur non essendo stata formulata tramite OCC, alla domanda risultava allegata la relazione particolareggiata di cui all'art. 76 CCII;

sussiste la propria competenza ex art. 27 comma secondo CCII in quanto la ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Belluno;

la debitrice è in stato di sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. c) ed è una consumatrice;

la debitrice non è già stata esdebitata nei cinque anni precedenti la domanda, nè ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

l'OCC, costituito nel circondario del Tribunale epigrafato, nella propria relazione, allegava di aver dato notizia, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art. 68 co. 4 CCII;



la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma secondo, CCI) e 67 co. 2 CCII, vale a dire:

- a) dell'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione, con l'indicazione del loro domicilio digitale (cfr. integrazione in data 5.1.2026);
- b) dell'elenco della consistenza e della composizione del patrimonio (comprendente l'inventario dei beni della ricorrente – cfr. par. 8 ricorso introduttivo);
- c) dell'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni (cfr. pagg. 6 e 7 ricorso introduttivo; integrazione depositata in data 5.1.2026);
- d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (cfr. doc. 17);
- e) dell'elenco degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia (cfr. pag. 11 ricorso introduttivo e integrazione depositata in data 5.1.2026);
- f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi (cfr. docc. 15 e 16 relazione gestore);
- g) della relazione ex art. 68 CCII, redatta dall'OCC, che contiene: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; d) l'indicazione presunta dei costi della procedura; inoltre l'OCC, nella sua relazione, ha indicato che il soggetto finanziatore Banca Popolare di Vicenza (alla quale è succeduta AMCO Asset Management Company S.p.a.), ai fini della concessione del finanziamento, non ha tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita<sup>1</sup>: in particolare, Banca Popolare di Vicenza stipulava con la sig.ra Neri fideiussioni per complessivi euro 150.000,00 nonostante la preesistenza di una fideiussione omnibus già rilasciata dalla ricorrente per euro 104.000,00 in favore di Unicredit S.p.a. (alla quale succedeva IFIS NPL Investment S.p.a.);

---

<sup>1</sup> A tal fine l'OCC risulta essersi attenuto al parametro indicato dall'art. 68 co. 3 ult. periodo CCII, vale a dire ad *“una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159”*.



con decreto in data 6.2.2026 ex art. 70 comma primo CCII, poi corretto con provvedimento in data 23.2.2026, il GD:

- in forza di quanto riportato alla precedente lettera g), riteneva che il creditore AMCO Asset Management Company S.p.a. (cessionaria di Banca Popolare di Vicenza) avesse colpevolmente aggravato la situazione di indebitamento, stabilendo che non poteva presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta (cfr. art. 69 co. 2 CCII);
- disponeva la pubblicazione della proposta, del piano, delle eventuali integrazioni e del presente decreto nel sito web del tribunale – area “Crisi da sovraindebitamento” a cura dell’OCC;
- disponeva la comunicazione, a cura dell’OCC, della proposta, del piano e del decreto ex art. 70 comma 1 CCII, entro trenta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, a tutti i creditori;
- assegnava ai creditori il termine di venti giorni decorrenti dalla comunicazione del piano, della proposta e del provvedimento per presentare osservazioni all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’OCC, nonché per comunicare all’OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che, in mancanza, i provvedimenti sarebbero stati comunicati mediante deposito nel fascicolo informatico ai sensi dell’art. 70 comma secondo CCII;
- assegnava all’OCC il termine di dieci giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di venti giorni di cui sopra, sentito il debitore, per riferire al Giudice e proporre le modifiche al piano che ritiene necessarie;
- disponeva la sospensione della procedura esecutiva Tribunale di Belluno sub RGEs. 42/2025; il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore; il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati;

in ottemperanza al decreto emesso in data 6.2.2026 ex art. 70 comma primo CCII, poi corretto con provvedimento in data 23.2.2026, il Gestore comunicava ai creditori il piano e la proposta;

in data 20.3.2026, AMCO Asset Management Company S.p.a. (cessionaria di Banca Popolare di Vicenza) trasmetteva una nota al Gestore, con la quale si riservava “ogni valutazione e contestazione in merito alle conclusioni rassegnate dall’OCC ai sensi dell’art. 68, terzo comma CCII nella relazione rassegnata”, e precisava che il proprio credito ammontava ad euro 150.000,00, di cui: i. euro 90.000,00 (pari al valore



massimo garantito in forza della fideiussione *omnibus* stipulata dalla debitrice in data 26.4.2007) derivanti dal saldo passivo del conto corrente n. 607/513435 per euro 28.358,33 alla data del 31.3.2021 e dal residuo debito relativo al mutuo chirografario n. 030/4776542 per euro 84.963,40 alla data del 31.3.2021; euro 60.000,00 (pari al valore massimo garantito in forza della fideiussione stipulata dalla debitrice in data 18.4.2008) derivanti dal residuo debito relativo al mutuo chirografario n. 034/4712483 per euro 61.179,31 alla data del 31.3.2021;

con la propria relazione depositata in data 8.4.2026, il Gestore, per quanto qui interessa, proponeva di recepire la diversa quantificazione del credito richiesta da AMCO, con conseguente ricalcolo delle percentuali di soddisfacimento dei creditori:

Creditore	Credito residuo	Titolo
IFIS NPL Investing S.p.a.	€ 106.612,92	Fideiussione omnibus fino ad € 104.000,00; Spese legali procedura esecutiva per € 2.612,92
AMCO Asset Management Company S.p.a.	€ 150.000,00	Fideiussione omnibus fino ad € 90.000,00; Fideiussione specifica per € 60.000,00 a garanzia del solo mutuo chirografario n. 34/4712483
<b>Totale</b>		<b>€ 256.612,92</b>

*osservato che*

il passivo, ricalcolato tenuto conto delle precisazioni di AMCO ammonta, tenuto conto anche dei debiti prededucibili, ad euro 259.718,32, coma da tabella che si viene *infra* a riportare;

l'attivo risulta invece così composto: euro 37.688,48, proveniente da una quota di stipendio della ricorrente, nonché dalla restituzione dell'importo di euro 15.000,00, pari al valore di operazioni straordinarie compiute dalla ricorrente nel periodo di rilevanza;

*considerato che* il piano proposto:



a. prevede la ristrutturazione dei debiti nei seguenti termini:

<b>Creditori</b>	<b>Importi</b>	<b>Percentuale</b>	<b>Pagamento</b>
OCC	€ 534,00	100%	€ 534,00
Avv. De Gottardo	€ 2.571,40	100%	€ 2.571,40
AMCO	€ 150.000,00	13,48%	€ 20.215,12
IFIS NPL	€ 106.612,92	13,48%	€ 14.367,96
<b>Totale</b>	<b>€ 259.718,32</b>		<b>€ 37.688,48</b>

b. indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento;

*ritenuto che:*

le osservazioni pervenute non costituiscano contestazioni alla convenienza della proposta;

in ogni caso, in forza delle risultanze in atti, il credito dell'opponente verrà soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria ex art. 70 co. 9 CCII;

sussistano le condizioni di fattibilità, ammissibilità e convenienza;

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto da CHIARA NERI (c.f. NRECHR67E59A757W) nata a Belluno il 19 maggio 1967 e residente in Feltre (BL), via Barcada n. 2, la quale è tenuta a compiere ogni atto necessario a darvi esecuzione ex art. 71 co. 1 CCII, avvertendola che i pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1 (cfr. art. 71 co. terzo CCII);

MANDA

Al Gestore di vigilare sull'esatto adempimento del piano, resolvendo le eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice ove necessario (cfr. art. 71 comma primo CCII) e segnalando tempestivamente ogni fatto idoneo a causare la revoca dell'omologazione ex art. 72 CCII;

DISPONE CHE



- Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provveda il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del Gestore, sulla base di stime condivise con il predetto organismo, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- Ogni sei mesi, a partire dal 30/11/2026, il Gestore riferisca al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione;
- il Gestore, terminata l'esecuzione del piano, sentito il debitore, presenti al giudice una relazione finale, specificando se il piano è stato/non è stato integralmente e correttamente eseguito;

DISPONE

La pubblicazione della presente sentenza, a cura del Gestore, nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia entro i due giorni successivi;

ORDINA

Al Gestore di provvedere alla trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il piano preveda la liquidazione di beni immobili o beni mobili registrati e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il registro delle imprese;

DISPONE

Che il Gestore, **entro due giorni dalla comunicazione della sentenza** da parte della cancelleria, la comunichi a tutti i creditori, depositando le relative ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni;

MANDA

Alla cancelleria di comunicare la sentenza al Gestore e all'istante;

DICHIARA

Chiusa la presente procedura (cfr. art. 70 co. settimo CCII);

Belluno, 14/05/2026

La Giudice rel.

Dott. Irene Colladet

